



Provincia di Pistoia
Ufficio del Ragioniere Capo
Servizio Bilancio e Servizi Informatici

Piazza San Leone 1, 51100 Pistoia tel. 0573/374227- 0573/374249, fax 0573/374570 e mail v.evangelisti@provincia.pistoia.it, codice fiscale 00236340477

CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI TESORERIA E PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI FINANZIARI AGGIUNTIVI

premess

- che la Provincia di Pistoia è soggetta alle norme che disciplinano la tesoreria unica di cui alla Legge n. 720 del 29 Ottobre 1984, così come modificata dall’art. 7 del D. Lgs. n. 279 del 7 agosto 1997 e s.m.;
- che le entrate della Provincia affluiscono sia sulla contabilità speciale infruttifera accesa a nome della Provincia medesima presso la competente Sezione di tesoreria provinciale dello Stato sia sul conto di tesoreria aperto presso un istituto del sistema bancario, i cui rapporti con la Provincia saranno disciplinati dalla presente convenzione. Sulla contabilità speciale infruttifera affluiscono le entrate costituite dalle assegnazioni, contributi e quanto altro proveniente direttamente dal bilancio dello Stato nonché le somme rivenienti da operazioni di indebitamento assistite, in tutto o in parte, da interventi finanziari dello Stato sia in conto capitale che in conto interessi. Sul conto di tesoreria affluiranno le somme costituenti entrate proprie della Provincia, costituite da assegnazioni, contributi o quant’altro non proveniente direttamente dallo Stato e entrate derivanti da operazioni di indebitamento non assistite da contributi statali in conto interessi o in conto capitale;
- che, ai sensi dei commi 3 e 4 del richiamato art. 7 del D.Lgs. n. 279 del 1997, le entrate affluite sul conto di tesoreria devono essere prioritariamente utilizzate per l’effettuazione dei pagamenti disposti dall’Ente, fatto salvo quanto specificato nell’ambito del presente capitolato con riferimento all’utilizzo di somme a specifica destinazione;
- che il servizio di gestione della tesoreria costituisce prestazione principale rispetto agli altri servizi finanziari aggiuntivi che costituiscono prestazioni secondarie ai sensi dell’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006;

si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1

Affidamento del servizio di tesoreria

1. La Provincia di Pistoia (in seguito denominata Provincia) affida il proprio servizio di tesoreria nonché l'esecuzione di ogni altro servizio connesso all'Istituto (in seguito denominato Tesoriere);
2. Il servizio di tesoreria, la cui durata è fissata dal successivo art. 5, viene svolto in conformità alla legge, agli statuti e ai regolamenti della Provincia nonché ai contenuti di cui alla presente convenzione.
3. Durante il periodo di validità della convenzione, di comune accordo fra le parti, possono essere apportati perfezionamenti metodologici ed informatici ritenuti necessari per migliorare lo svolgimento del servizio di tesoreria.

Art. 2

Servizi finanziari aggiuntivi

1. La presente convenzione si estende all'espletamento di servizi finanziari aggiuntivi quali la gestione di titoli e valori di proprietà dell'Amministrazione in genere, con specifico riferimento alla vendita tramite collocazione sul mercato di titoli azionari quotati e all'attivazione di operazioni di impiego delle liquidità, su specifica richiesta avanzata dall'Amministrazione.
2. In merito alle attività correlate alla gestione delle liquidità, il Tesoriere aggiorna costantemente le disponibilità di cassa ed elabora proposte di impiego delle liquidità da sottoporre all'Amministrazione. Tali proposte non assumono carattere vincolante. Le operazioni di gestione delle liquidità dovranno riguardare le entrate proprie dell'Amministrazione. Non potranno in alcun modo riguardare le somme depositate sulla contabilità speciale aperta presso la competente Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato. Le operazioni di impiego delle liquidità dovranno essere effettuate senza l'applicazione di alcuna commissione e secondo i tassi di volta in volta concordati con l'Amministrazione, tenuto conto dei tassi di mercato.
3. Le attività di cui alla presente convenzione comprendono anche operazioni di negoziazione di titoli quotati in Borsa di proprietà della Provincia, ed eventuali servizi di supporto ad operazioni di cessione di partecipazioni societarie, al momento non predeterminabili ma che potranno rendersi necessarie in attuazione dell'art. 3 co. 27 e ss. della L. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008).

Per completezza si precisa che la Provincia detiene, come partecipazioni azionarie quotate in Borsa, unicamente un pacchetto di n° 102.650 azioni ordinarie della Società Aeroporto Toscano

G. Galilei S.P.A. in ordine alle quali il Consiglio Provinciale ha deliberato la dismissione, dando disposizioni per le operazioni di cessione (Del C.P. 29.07.08 n° 268).

L'affidatario, nello svolgimento delle attività di negoziazione di titoli dovrà operare nell'interesse dell'Amministrazione, con l'obiettivo di ottimizzare il risultato in favore della Provincia, attuando eventuali specifiche indicazioni da essa fornite, quali: prezzo minimo conseguibile, tempi dell'operazione ed eventuali altre modalità e condizioni che saranno di volta in volta fornite dall'Amministrazione in relazione alle operazioni deliberate dagli organi competenti e dei conseguenti provvedimenti dirigenziali; dovrà altresì operare in stretta conformità alla normativa di settore anche con riferimento ai regolamenti Consob.

Per questo tipo di operazioni sarà corrisposta all'affidatario una commissione massima dello 0,50% eventualmente ridotta sulla base delle condizioni migliorative offerte in sede di gara. Tale commissione percentuale sarà calcolata sul controvalore delle transazioni; in caso di pluralità di negoziazioni nel corso del tempo, la commissione sarà liquidata semestralmente.

L'affidatario, a seguito degli specifici incarichi sopra descritti, dovrà trasmettere periodiche rendicontazioni sullo svolgimento delle attività e sulla metodologia attuata anche con riferimento all'andamento delle quotazioni di mercato.

Art. 3

Affidamento di ulteriori servizi analoghi e/o complementari

1. La Provincia si riserva la facoltà di affidare al soggetto aggiudicatario ulteriori servizi analoghi o complementari a quelli di cui alla presente convenzione ai sensi dall'art. 57 del D. Lgs. n. 163/2006.

Art. 4

Requisiti per l'affidamento dei Servizi

1. Per lo svolgimento del servizio di Tesoreria e dei servizi finanziari aggiuntivi sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a. autorizzazione a svolgere l'attività bancaria di cui all'art. 10 del D.Lgs. 385/1993;
 - b. aver svolto nell'ultimo decennio il Servizio di Tesoreria per almeno cinque Enti locali, di cui almeno uno con popolazione superiore a 50.000 (cinquantamila) abitanti, da dimostrare mediante attestazione di buon esito;
 - c. possesso dei requisiti generali di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006. Per la dimostrazione dei requisiti si applicherà l'art. 45 del medesimo D.lgs n° 163.

In caso di partecipazione in ATI orizzontale ex art. 37 D.Lgs. 163/2006 ciascuna impresa dovrà possedere tutti i requisiti sopra previsti.

In caso di partecipazione in ATI verticale ex art. 37 D.Lgs. 163/2006, la capogruppo dovrà eseguire la prestazione principale (tesoreria) e possedere i requisiti di cui ai punti a), b) e c) sopra descritti. Le imprese associate che eseguiranno prestazioni secondarie riconducibili ai servizi finanziari aggiuntivi dovranno possedere i requisiti di cui all'art. 38 D. Lgs. 163/2006 e qualora non posseggano l'autorizzazione ex art. 10 D.Lgs. 385/1993, dovranno qualificarsi come soggetti abilitati ai servizi e attività di investimento conformemente alle operazioni da svolgere previste dall'art. 2 e possedere un rating pari o superiore a BBB rilasciato da Standard & Poor's o pari o superiore ad altro punteggio di rating rilasciato da analoga agenzia di stima.

2. I servizi finanziari aggiuntivi, costituendo prestazione secondaria, potranno essere sub-affidati a soggetti aventi i requisiti di cui al precedente capoverso. E' esclusa ogni forma di sub-affidamento del servizio di tesoreria.

Art. 5

Durata della concessione

1. La presente convenzione avrà durata dal 01.01.2009 al 31.12.2013.

Art. 6

Oggetto e limiti della convenzione

1. Il servizio di tesoreria di cui alla presente convenzione ha per oggetto il complesso delle operazioni inerenti la gestione finanziaria della Provincia e, in particolare, la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese facenti capo alla Provincia medesima e dalla stessa ordinate, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli che seguono.

2. Il Tesoriere si obbliga altresì a custodire e ad amministrare gratuitamente i titoli e i valori di proprietà della Provincia, nonché quelli depositati da terzi per cauzioni a favore della Provincia stessa. Per i prelievi e le restituzioni dei titoli si seguono le procedure indicate nei regolamenti dell'Ente.

3. Il Tesoriere è tenuto a curare l'esecuzione di ogni altro servizio bancario richiesto dalla Provincia, alle migliori condizioni consentite dai vigenti accordi interbancari ed eventuali successive variazioni.

Art. 7

Organizzazione del Servizio di Tesoreria

1. L'Istituto Tesoriere garantisce fin dal 01.01.2009 che la sede del Servizio di Tesoreria sia stabilita nel centro storico della città di Pistoia e, comunque, non distante oltre 1000 mt in linea d'aria dalla sede della Provincia, Piazza San Leone – Pistoia. Entro trenta giorni il Tesoriere

provvede a garantire tramite proprie agenzie, filiali o tramite convenzioni con altri Istituti ulteriori otto sportelli per l'erogazione del servizio di Tesoreria di cui almeno uno nelle città di: Montecatini Terme, Monsummano Terme, Pescia, Agliana, San Marcello P.se e Quarrata. I rimanenti due sportelli di Tesoreria dovranno essere attivati nell'ambito del territorio provinciale.

2. La Tesoreria sarà aperta al pubblico tutti i giorni feriali con il medesimo orario in uso nelle banche locali.

3. Il Tesoriere che presta il Servizio di Tesoreria contemporaneamente per più enti locali deve tenere contabilità distinte e separate per ciascuno di essi secondo quanto previsto dall'art. 212 del D. Lgs. n. 267/2000. Il Tesoriere si impegna a garantire la riservatezza dei dati trattati ai sensi della vigente normativa (D. Lgs. 196/2003 e s.m.).

Art. 8

Modalità di gestione del Servizio di Tesoreria

1. Il Servizio di Tesoreria dovrà essere gestito dal 01.03.2009 anche con l'utilizzo di modalità e criteri informatici, ovvero attraverso lo scambio, in aggiunta ai mandati e agli ordinativi in formato cartaceo, di flussi informatici, realizzando il necessario collegamento telematico con gli Uffici della Provincia di Pistoia. In particolare il Tesoriere è tenuto a rendere disponibile, senza alcun onere per l'Ente, un servizio di internet banking tramite il quale, in modalità "on line", l'Ente possa trasmettere i flussi degli ordinativi, ricevere i flussi relativi ai movimenti giornalieri del Tesoriere ed accedere, in tempo reale, a tutte le informazioni che caratterizzano il servizio stesso e, più in generale, la propria posizione contabile. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, il sistema di "internet banking" dovrà fornire le seguenti informazioni: situazione contabile di tutti i conti che il Tesoriere intrattiene a nome dell'Ente, ordinativi di incasso (reversali) e di pagamento (mandati), provvisori di entrata e provvisori di uscita, trasmissione all'ente di flussi formato stampa (es. giornale di cassa).
2. Il Tesoriere dovrà garantire un sistema di importazione e di esportazione dei flussi degli ordinativi di incasso e di pagamento compatibile con il formato del programma di contabilità in uso presso l'Amministrazione.
3. Su richiesta dell'Amministrazione, il servizio dovrà essere gestito con l'uso di ordinativi di incasso e di mandati informatici firmati con firma digitale qualificata, le cui evidenze informatiche valgono ai fini della resa del conto del tesoriere di cui all'art. 226 del TUEL.
4. Le modalità informatiche sono attivate dal Tesoriere senza aggravio di oneri per la Provincia.

5. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di cui al comma 1 sarà applicata una penale giornaliera pari a € 500,00 (cinquecento/00 euro). Oltre i sessanta giorni continuativi successivi di ritardo il contratto si intenderà risolto per inadempimento dell'affidatario.

Art. 9

Costo del Servizio di tesoreria; Oneri a carico del Tesoriere

1. Il Servizio di Tesoreria viene svolto per l'intera durata della convenzione e per tutte le condizioni di cui al presente convenzione a titolo gratuito e senza oneri per la Provincia e per lo Stato.
2. Sono a carico del Tesoriere tutte le spese sostenute per la gestione del servizio (posta, telefono, cancelleria, etc.) comprese le spese sostenute per bolli sulle quietanze¹ e sugli estratti conto periodici² e le spese per eventuali bonifici esteri.
3. Il Tesoriere si obbliga a corrispondere un contributo annuale minimo di € 50.000,00 entro il 31 Gennaio di ogni anno per tutta la durata della convenzione. Le eventuali offerte migliorative saranno valutate in sede di gara.

Art. 10

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario della Provincia ha durata annuale, con inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno; dopo tale termine non possono effettuarsi operazioni di cassa sul bilancio dell'anno precedente. Resta salva la regolarizzazione degli incassi avvenuti negli ultimi giorni dell'esercizio finanziario da effettuarsi entro il primo mese del nuovo anno e che sarà comunque contabilizzata con riferimento all'anno precedente così come previsto dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 15 del 10 Giugno 2008.

Art. 11

Riscossioni

1. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordinativi di incasso emessi dalla Provincia su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente e firmati dal Dirigente responsabile del Servizio Ragioneria e Finanze e in caso di sua assenza e/o impedimento dalle persone legalmente abilitate a sostituirlo.
2. Gli ordinativi di incasso devono contenere:
 - a) l'indicazione del debitore;
 - b) l'ammontare della somma da riscuotere in cifre ed in lettere;

¹ Vedi in proposito Risoluzione 15 novembre 2002, n. 357/E emanata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

² (ex art. 13, comma 2bis della tariffa allegata al D.P.R. 642/1972) senza alcun rimborso da parte dell'Ente.

- c) la causale;
 - d) gli eventuali vincoli di destinazione delle somme;
 - e) l'indicazione della risorsa o del capitolo di bilancio cui è riferita l'entrata, distintamente per residui e competenza;
 - f) la codifica;
 - g) il numero progressivo dell'ordinativo;
 - h) l'esercizio finanziario e la data di emissione;
 - i) le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
 - j) le annotazioni "contabilità fruttifera" ovvero "contabilità infruttifera". In caso di mancata indicazione il Tesoriere è autorizzato ad imputare le riscossioni alla contabilità speciale fruttifera.
 - k) l'eventuale indicazione: "entrata vincolata". In caso di mancata indicazione, le somme introitate sono considerate libere da vincolo;
 - l) l'indicazione del codice SIOPE;
3. A fronte dell'incasso il Tesoriere rilascia al versante, in luogo e vece della Provincia, regolari quietanze numerate in ordine cronologico per esercizio finanziario compilate con procedure informatiche e/o moduli cartacei;
4. La riscossione delle entrate potrà avvenire, su richiesta dell'Amministrazione, anche tramite l'utilizzo di terminali POS e/o in modalità on line secondo quanto previsto dalla vigente normativa³. In questi casi, le somme incassate sono versate nelle casse dell'Amministrazione nel giorno in cui diventano liquide ed esigibili. A fronte di tali somme il Tesoriere provvede a rilasciare apposita quietanza o evidenza bancaria ad effetto liberatorio per il debitore. Gli ordinativi di incasso a fronte di somme riscosse con le procedure di cui al presente comma sono emessi dalla Provincia secondo le modalità di cui al successivo comma 7. Saranno a carico del Tesoriere tutti i costi relativi all'installazione dei terminali POS e all'attivazione delle forme di pagamento on line nonché i costi della relativa manutenzione e assistenza.
5. In merito alle riscossioni di somme affluite sui conti correnti postali intestati alla Provincia e per i quali al Tesoriere è riservata la firma di traenza, il Tesoriere preleva dai conti stessi mediante emissione di assegno postale o tramite postagiuro ogni quindici giorni ai sensi di legge e accredita alla Provincia l'intero importo, emettendo provvisoria di entrata che la Provincia provvederà a regolarizzare con reversali.
6. Con riguardo alle entrate affluite direttamente in contabilità speciale, il Tesoriere, appena in possesso dell'apposito tabulato consegnatogli dalla competente Sezione di tesoreria provinciale

³ Art. 213 del TUEL, così come modificato dal comma 80, art. 1 della Legge n. 311/2004.

dello Stato, provvede ad emettere provvisoria di entrata. In relazione a ciò la Provincia emette i corrispondenti ordinativi a copertura.

7. Il Tesoriere accetta, anche senza autorizzazione della Provincia, le somme che i terzi intendono versare, a qualsiasi titolo e causa, a favore della Provincia stessa, rilasciando ricevuta contenente, oltre l'indicazione della causale del versamento, la clausola espressa "salvi i diritti della Provincia". Di tali incassi il Tesoriere dà immediata conoscenza alla Provincia e ne richiede la regolarizzazione. La Provincia provvederà ad emettere ordinativi di incasso recanti la dicitura: "a copertura del sospeso n....." sulla base dei dati comunicati dal Tesoriere.
8. I depositi effettuati da terzi per spese contrattuali d'asta e per cauzioni provvisorie sono incassati dal Tesoriere dietro rilascio di apposita ricevuta diversa dalla quietanza di tesoreria e trattenuti su conto transitorio.
9. Il Tesoriere non è tenuto, salva sua responsabilità, ad accettare, da soggetti diversi dall'Ente, versamenti a mezzo di assegni di conto corrente bancario e postale nonché di assegni circolari non intestati al tesoriere.
10. Il Tesoriere non è tenuto ad inviare avvisi di sollecito e notifiche ai debitori morosi.
11. Gli incassi dovranno avere valuta dello stesso giorno a quello dell'effettivo incasso.

Art. 12

Pagamenti

1. I pagamenti sono effettuati in base a mandati di pagamento, individuali o collettivi, emessi dalla Provincia su moduli appositamente predisposti, numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati dal Dirigente responsabile del Servizio Ragioneria e Finanze e in caso di sua assenza e/o impedimento dalle persone legalmente abilitate a sostituirlo .
2. L'estinzione dei mandati ha luogo nel rispetto della legge e delle indicazioni fornite dalla Provincia, con assunzione di responsabilità da parte del Tesoriere che ne risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio sia nei confronti della Provincia che dei terzi creditori in ordine alla regolarità delle operazioni di pagamento eseguite.
3. I mandati di pagamento devono contenere:
 - a) il numero progressivo del mandato per esercizio finanziario;
 - b) la data di emissione;
 - c) l'intervento o il capitolo per i servizi per conto di terzi sul quale la spesa è allocata e la relativa disponibilità, distintamente per competenza o residui;
 - d) la codifica;

- e) l'indicazione del creditore e, se si tratta di persona diversa, del soggetto tenuto a rilasciare quietanza, nonché, ove richiesto, il relativo codice fiscale o la partita IVA;
 - f) l'ammontare della somma lorda - in cifre e in lettere - e netta da pagare e la scadenza, qualora sia prevista dalla legge o sia stata concordata con il creditore;
 - g) la causale e gli estremi dell'atto esecutivo che legittima l'erogazione della spesa;
 - h) le eventuali modalità agevolative di pagamento se richieste dal creditore;
 - i) il rispetto degli eventuali vincoli di destinazione;
 - j) il codice SIOPE;
 - k) le indicazioni per l'assoggettamento o meno all'imposta di bollo di quietanza;
 - l) le annotazioni "contabilità fruttifera" ovvero "contabilità infruttifera";
 - m) l'eventuale indicazione, in caso di pagamenti a valere su fondi a specifica destinazione, del tipo di vincolo. In caso di mancata annotazione il Tesoriere non è responsabile ed è tenuto indenne dalla Provincia in ordine alla somma utilizzata e alla mancata riduzione del vincolo medesimo;
4. Il Tesoriere estingue i mandati secondo le modalità di volta in volta indicate dall'Amministrazione entro il secondo giorno lavorativo bancabile successivo a quello della consegna al Tesoriere, salvo il caso di scadenze perentorie tali da richiedere il pagamento immediato. In mancanza di un'indicazione specifica il Tesoriere è autorizzato ad effettuare il pagamento ai propri sportelli. Le somme dovute saranno accreditate ai beneficiari senza esigere commissioni bancarie o diritti e/o rimborsi di qualsiasi natura, al fine di agevolare, nel reciproco interesse, l'estinzione dei mandati.
 5. Ai beneficiari di pagamenti su piazza il Tesoriere assegna la valuta dello stesso giorno dell'operazione, mentre a quelli fuori piazza assegna la valuta di due giorni lavorativi successivi al pagamento.
 6. Il Tesoriere, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato, effettua i pagamenti derivanti da delegazioni di pagamento, da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da ordinanze di assegnazione - ed eventuali oneri conseguenti - emesse a seguito delle procedure di esecuzione forzata di cui all'art. 159 del D. Lgs. n. 267 del 2000 nonché gli altri pagamenti la cui effettuazione è imposta da specifiche disposizioni di legge. I mandati a copertura di dette spese devono essere emessi entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso; devono, altresì, riportare l'annotazione: 'a copertura del sospeso n.', rilevato dai dati comunicati dal Tesoriere. In caso di domiciliata bancaria, per i pagamenti di importo superiore a € 10.000,00, il Tesoriere dovrà chiedere preventiva autorizzazione all'Amministrazione tenuta alla verifica di cui all'art. 48 bis del DPR n. 602 del 29 settembre 1973 e del decreto di attuazione del MEF n. 40 del 18.01.2008;

7. I beneficiari dei pagamenti sono avvisati direttamente dalla Provincia dopo l'avvenuta consegna dei relativi mandati al Tesoriere.
8. Il Tesoriere esegue i pagamenti, per quanto attiene alla competenza, entro i limiti del bilancio ed eventuali sue variazioni approvati e resi esecutivi nelle forme di legge e, per quanto attiene ai residui, entro i limiti delle somme risultanti da apposito elenco fornito dalla Provincia.
9. I mandati di pagamento emessi in eccedenza rispetto ai fondi stanziati in bilancio ed ai residui non devono essere ammessi al pagamento, non costituendo, in tal caso, titoli legittimi di discarico per il Tesoriere; il Tesoriere stesso procede alla loro restituzione alla Provincia.
10. I pagamenti sono eseguiti utilizzando i fondi disponibili ovvero utilizzando, con le modalità indicate al successivo art. 13, l'anticipazione di tesoreria deliberata e richiesta dalla Provincia nelle forme di legge e libera da vincoli.
11. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari, in quanto privi di uno degli elementi di cui al comma 3, non sottoscritti dalla persona a ciò tenuta, ovvero che presentino abrasioni o cancellature nell'indicazione della somma e del nome del creditore o discordanze fra la somma scritta in lettere e quella scritta in cifre.
12. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglie sul mandato o vi allega la quietanza del creditore ovvero provvede ad annotare sui relativi mandati gli estremi delle operazioni effettuate, apponendo il timbro 'pagato'. In alternativa ed ai medesimi effetti, il Tesoriere provvede ad annotare gli estremi del pagamento effettuato su documentazione cartacea, da consegnare alla Provincia unitamente ai mandati pagati, in allegato al proprio rendiconto.
13. Il Tesoriere provvede ad estinguere i mandati di pagamento che dovessero rimanere interamente o parzialmente non estinti al 31 dicembre mediante assegni circolari da inviare per posta o vaglia postale con spese postali a carico del Tesoriere come già previsto dall'art. 9, comma 2 della presente convenzione.
14. Per i mandati di pagamento estinti a mezzo assegno circolare si considera accertato l'effettivo pagamento con il ricevimento del relativo avviso spedito da percipiente o con altra documentazione equipollente. La banca si obbliga a riaccreditare alla Provincia l'importo degli assegni circolari rientrati per l'irreperibilità degli intestatari nonché a fornire, a richiesta degli intestatari dei titoli da inoltrarsi per il tramite della Provincia, informazioni sull'esito degli assegni emessi in commutazione dei titoli di spesa. Nel caso in cui il beneficiario richieda l'esecuzione del pagamento mediante versamento in conto corrente postale intestato allo stesso, ai sensi delle disposizioni di legge vigenti in materia, sarà considerata valida quietanza la relativa ricevuta postale.

15. La Provincia presenta al Tesoriere i titoli di pagamento non oltre il 15 dicembre ad eccezione di quelli relativi al pagamento delle competenze al personale ed a pagamenti ritenuti dalla Provincia di carattere urgente, o con scadenza perentoria, che potranno comunque essere trasmessi entro la fine dell'esercizio.
16. Su richiesta della Provincia, il Tesoriere fornisce gli estremi di qualsiasi pagamento eseguito, nonché la relativa prova documentale.
17. Con riguardo ai pagamenti relativi ai contributi previdenziali, la Provincia si impegna, nel rispetto dell'art. 22 della L. n. 440 del 29 ottobre 1987, a produrre, contestualmente ai mandati di pagamento delle retribuzioni del proprio personale, anche quelli relativi al pagamento dei contributi suddetti, corredandoli della prevista distinta. Il Tesoriere, al ricevimento dei mandati, procede al pagamento degli stipendi ed accantona le somme necessarie per il pagamento dei corrispondenti contributi entro la scadenza di legge ovvero vincola l'anticipazione di tesoreria.
18. Per quanto concerne il pagamento delle rate di mutuo garantite da delegazioni di pagamento, il Tesoriere, a seguito della notifica ai sensi di legge delle delegazioni medesime, effettua gli accantonamenti necessari, anche tramite apposizione di vincolo sull'anticipazione di tesoreria.
19. La Provincia, qualora intenda effettuare il pagamento mediante trasferimento di fondi a favore di enti intestatari di contabilità speciale aperta presso la stessa Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, deve trasmettere i mandati al Tesoriere entro e non oltre il terzo giorno lavorativo bancario precedente alla scadenza, apponendo sui medesimi la seguente annotazione: "da eseguire entro il mediante giro fondo.
20. Nel caso in cui un'unica quietanza si riferisca a più ordinativi di pagamento, il Tesoriere specifica su ciascuno di questi il numero del mandato al quale la stessa è allegata.
21. Il Tesoriere provvede all'eventuale compilazione di bollettini di conto corrente postale sostenendo le spese relative al pagamento.
22. I pagamenti dovranno avere valuta nello stesso giorno a quello dell'effettivo pagamento, salvo il caso di valuta assegnata. In quest'ultimo caso la valuta di addebito corrisponderà alla valuta richiesta dal beneficiario.
23. Il tesoriere è direttamente responsabile per interessi passivi ed altri oneri derivanti da ritardi o errori nei pagamenti rispetto alla consegna o al contenuto dei mandati ricevuti dalla Provincia. A tal fine gli interessati potranno rivolgersi direttamente al tesoriere. Il tesoriere si impegna a rifondere direttamente alla Provincia, previa richiesta ed entro 15 giorni dalla stessa, tutte le somme che l'amministrazione provinciale sia tenuta a versura per inadempimenti e/o ritardi imputabili al tesoriere medesimo o comunque causati dal mancato rispetto della presente convenzione.

Art. 13

Criteri di utilizzo delle giacenze per l'effettuazione dei pagamenti⁴

1. Ai sensi di legge e fatte salve le disposizioni concernenti l'utilizzo di importi a specifica destinazione, le somme giacenti presso il Tesoriere, comprese quelle temporaneamente impiegate in operazioni finanziarie, devono essere prioritariamente utilizzate per l'effettuazione dei pagamenti di cui al presente articolo.
2. Ai fini del rispetto del principio di cui al precedente comma, la Provincia e il Tesoriere adottano la seguente metodologia:
 - l'effettuazione dei pagamenti ha luogo mediante il prioritario utilizzo delle somme libere, anche se momentaneamente investite (salvo quanto disposto al successivo comma 3). In assenza totale o parziale di dette somme, il pagamento viene eseguito a valere sulle somme libere depositate sulla contabilità speciale infruttifera della Provincia aperta presso la competente Tesoreria provinciale dello Stato;
 - in assenza totale o parziale di somme libere, l'esecuzione del pagamento ha luogo mediante l'utilizzo delle somme a specifica destinazione secondo i criteri e con le modalità di cui al successivo art. 18.
3. La Provincia si impegna ad assicurare per tempo lo smobilizzo delle disponibilità impiegate in investimenti finanziari.
4. Le giacenze disponibili sul conto di Tesoreria possono essere utilizzate dalla Provincia per l'effettuazione delle operazioni di cui all'art. 2, comma 2 della presente convenzione tenendo conto delle esigenze dei pagamenti dell'Amministrazione.

Art. 14

Trasmissione di atti e documenti

1. Gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento sono trasmessi dalla Provincia al Tesoriere in ordine cronologico, accompagnati da distinta in doppia copia numerata progressivamente, di cui una, vistata dal Tesoriere, funge da ricevuta per la Provincia. La distinta deve contenere l'indicazione dell'importo dei documenti contabili trasmessi, con la ripresa dell'importo globale di quelli precedentemente consegnati.
2. Nel caso in cui il Servizio di Tesoreria venga svolto esclusivamente con modalità informatica, gli ordinativi di incasso e i mandati di pagamento elettronici sostituiscono il flusso documentale di cui al precedente comma. In occasione della resa del proprio conto di cui all'art. 226 del TUEL,

⁴ Art, 7, D. Lgs. n. 279/1997 e s.m..

il Tesoriere provvede a rilasciare copia degli ordinativi di incasso e di pagamento da cui risulti gli estremi della quietanza.

3. La Provincia, al fine di consentire la corretta gestione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento, comunica preventivamente le firme autografe, le generalità e qualifiche delle persone autorizzate a sottoscrivere detti ordinativi e mandati, nonché ogni successiva variazione. Il Tesoriere resta impegnato dal giorno lavorativo successivo al ricevimento della comunicazione.
4. La Provincia trasmette al Tesoriere lo statuto, il regolamento di contabilità, il regolamento economico e loro successive variazioni e ogni altro regolamento rilevante ai fini della gestione della Tesoreria.
5. All'inizio di ciascun esercizio, la Provincia trasmette al Tesoriere:
 - il bilancio di previsione e gli estremi della delibera di approvazione e della sua esecutività o, in mancanza, copia del bilancio deliberato dal Consiglio corredato della deliberazione consiliare di autorizzazione dell'esercizio provvisorio;
 - l'elenco dei residui attivi e passivi sottoscritto dal Ragioniere Capo ed aggregato per intervento.
6. Nel corso dell'esercizio finanziario, la Provincia trasmette al Tesoriere:
 - le deliberazioni esecutive relative a storni, prelevamenti dal fondo di riserva ed ogni variazione di bilancio;
 - le variazioni apportate all'elenco dei residui attivi e passivi in sede di riaccertamento.
7. La Provincia trasmette inoltre al Tesoriere la delibera esecutiva di approvazione del conto del bilancio, il decreto di discarico della Corte dei Conti e/o gli eventuali rilievi mossi in pendenza di giudizio di conto.

Art. 15

Obblighi gestionali assunti dal Tesoriere

1. Il Tesoriere è tenuto, nel corso dell'esercizio all'aggiornamento e alla conservazione del giornale di cassa, alla conservazione dei verbali delle verifiche ordinarie e straordinarie di cassa e alla conservazione delle rilevazioni periodiche previste dalla normativa.
2. Il Tesoriere invia alla Provincia, quotidianamente, copia del giornale di cassa e ogni altro documento o dato utile per l'effettuazione di controlli e riscontri da parte del Servizio competente e almeno a fine mese l'elenco dei sospesi e la situazione di cassa.
3. Il Tesoriere, entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio, rende alla Provincia il conto della propria gestione di cassa corredato degli allegati di svolgimento per ogni singola voce di bilancio, degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento e delle relative quietanze. La

resa del Conto del Tesoriere deve avvenire secondo la modulistica richiesta dalla legge in vigore.

4. Il Tesoriere provvede, comunque, all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in vigore.

Art. 16

Verifiche ed ispezioni

1. La Provincia e l'organo di revisione della Provincia stessa hanno diritto di procedere a verifiche di cassa ordinarie e straordinarie e dei valori dati in custodia come previsto dagli artt. 223 e 224 del D.Lgs. n. 267 del 2000 ed ogni qualvolta lo ritengano necessario o opportuno. Il Tesoriere deve all'uopo esibire, ad ogni richiesta, i registri, i bollettari e tutte le carte contabili relative alla gestione della tesoreria.
2. Gli incaricati della funzione di revisione economico-finanziaria di cui all'art. 234 del D.Lgs. n. 267 del 2000, hanno accesso ai documenti relativi alla gestione del servizio di tesoreria. Di conseguenza, previa comunicazione da parte della Provincia dei nominativi dei suddetti incaricati, questi ultimi possono effettuare sopralluoghi presso gli uffici ove si svolge il servizio di tesoreria. In pari modo si procede per le verifiche effettuate dal responsabile del servizio Ragioneria e Finanze, dal Ragioniere Capo o da altro funzionario della Provincia, il cui incarico sia eventualmente previsto nel regolamento di contabilità.

Art. 17

Anticipazioni di tesoreria

1. Il Tesoriere, su richiesta avanzata dalla Provincia corredata dalla Delibera di Giunta, concede alla stessa anticipazioni di tesoreria entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio di entrata dell'Ente accertate nel consuntivo del penultimo anno precedente. L'utilizzo dell'anticipazione ha luogo di volta in volta limitatamente alle somme strettamente necessarie per sopperire a momentanee esigenze di liquidità.
2. La concessione da parte del Tesoriere dell'anticipazione di tesoreria deve avvenire solo a fronte dell'impossibilità di utilizzare le somme disponibili depositate sul conto di tesoreria o sulla contabilità speciale infruttifera aperta presso la competente Tesoreria Provinciale dello Stato.
3. La Provincia prevede in bilancio gli stanziamenti necessari per l'utilizzo e il rimborso dell'anticipazione nonché per il pagamento degli interessi. Quest'ultimi saranno determinati nella misura di tasso stabilita dalla presente convenzione e decorreranno dalla data dell'effettivo utilizzo.

4. Il Tesoriere procede di iniziativa per l'immediato rientro delle anticipazioni non appena si verificano entrate libere da vincoli. In relazione alla movimentazione delle anticipazioni la Provincia, su indicazione del Tesoriere, provvede all'emissione dei relativi ordinativi di incasso e mandati di pagamento, procedendo se necessario alla preliminare variazione di bilancio.
5. In caso di cessazione del servizio di tesoreria, la Provincia estingue immediatamente l'esposizione di debito derivante da eventuali anticipazioni di tesoreria, facendo rilevare dal Tesoriere subentrante le anzidette esposizioni all'atto del conferimento dell'incarico, nonché facendogli assumere tutti gli obblighi inerenti ad eventuali impegni di firma rilasciati nell'interesse della Provincia.
6. Sull'anticipazione di tesoreria l'Istituto aggiudicatario del servizio non provvederà all'applicazione di alcuna commissione.

Art. 18

Garanzia fideiussoria

1. Il Tesoriere, a fronte di obbligazioni di breve periodo assunte dalla Provincia, può, a richiesta, rilasciare garanzia fideiussoria a favore dei terzi creditori alle condizioni di cui all'art. 1, comma 3. L'attivazione di tale garanzia è correlata all'apposizione del vincolo di una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria, concessa ai sensi del precedente art. 17.

Art. 19

Utilizzo di somme a specifica destinazione

1. La Provincia, ai sensi dell'art. 195 del D. Lgs. 267/2000, può disporre l'utilizzo di somme a specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti, anche se provenienti dall'assunzione di mutui con istituti diversi dalla Cassa Depositi e Prestiti per un importo superiore all'anticipazione di tesoreria disponibile. Il ricorso alle somme a specifica destinazione vincola una quota corrispondente dell'anticipazione di tesoreria. Con i primi introiti non soggetti a vincolo di destinazione viene ricostituita la consistenza delle somme vincolate che sono state utilizzate per il pagamento delle spese correnti.
2. L'utilizzo delle somme a specifica destinazione per il finanziamento di spese correnti deve essere deliberata dalla Giunta all'inizio dell'esercizio previa adozione della Deliberazione di cui al comma 1, dell'art. 17 del presente capitolato.
3. Il Tesoriere, verificandosi i presupposti di cui al comma 1, attiva le somme a specifica destinazione procedendo prioritariamente all'utilizzo di quelle giacenti sul conto di tesoreria. Il

ripristino degli importi momentaneamente liberati dal vincolo di destinazione ha luogo con priorità per quelli da ricostituire in contabilità speciale.

Art. 20

Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento

1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267 del 2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate.
2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, la Provincia quantifica preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere.
3. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - titolo di scarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.
4. Qualora siano intraprese procedure di esecuzione forzata a carico della Provincia presso il Tesoriere, questi è tenuto a trasmettere immediatamente al Servizio Avvocatura della Provincia tutti gli atti esecutivi del pignoramento in modo che si possa procedere alla tempestiva regolarizzazione contabile.

Art. 21

Tasso debitore e creditore

1. Sulle anticipazioni ordinarie di tesoreria di cui al precedente articolo 17, viene applicato un tasso di interesse passivo pari all'Euribor a 3 mesi (Tasso 360) riferito alla media del mese che precede l'inizio del trimestre di riferimento, diminuito di uno SPREAD pari a quello offerto in sede di gara dall'Istituto di credito aggiudicatario del servizio di tesoreria. Il tasso massimo applicabile sulle anticipazioni di tesoreria è pertanto uguale all'Euribor a 3 mesi (Tasso 360) rilevato con le stesse modalità di cui sopra. Il Tesoriere, di propria iniziativa, provvederà ad addebitare trimestralmente gli interessi passivi sul conto di tesoreria, trasmettendo alla Provincia l'apposito riassunto scalare. La Provincia emette i relativi mandati di pagamento nei termini di cui al precedente art. 12, comma 6.
2. Eventuali anticipazioni a carattere straordinario che dovessero essere autorizzate da specifiche leggi e che si rendesse necessario concedere durante il periodo di gestione del servizio, saranno regolate alle stesse condizioni indicate nel precedente comma.

3. Sulle giacenze di cassa della Provincia viene applicato un tasso di interesse attivo pari all'Euribor a 3 mesi (Tasso 360) riferito alla media del mese che precede l'inizio del trimestre di riferimento aumentato di uno SPREAD pari a quello offerto in sede di gara dall'Istituto di credito aggiudicatario del servizio di tesoreria. Il Tasso minimo applicabile sulle giacenza di tesoreria è pertanto pari all'Euribor a 3 mesi (Tasso 360) rilevato con le stesse modalità di cui sopra. Il Tesoriere, di propria iniziativa, provvederà ad accreditare trimestralmente gli interessi attivi sul conto di tesoreria, trasmettendo alla Provincia l'apposito riassunto scalare. La Provincia emette i relativi ordinativi di riscossione nel rispetto dei termini di cui al precedente art. 11, comma 7.

Art. 22

Imposta di bollo

1. La Provincia si impegna a riportare su tutti i documenti di cassa, l'annotazione indicante se l'operazione di cui trattasi è soggetta a bollo ordinario di quietanza oppure esente.

Art. 23

Procedura di gara

1. Il servizio sarà affidato con procedura aperta, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'art. 83 del D.lgs n° 163/2006, in base ai criteri e relativi parametri di valutazione e di ponderazione esplicitati nel bando di gara.

Per l'esame delle offerte e l'attribuzione dei punteggi si procederà alla nomina di una apposita commissione in conformità all'art. 84 del D.lgs n° 163/2006.

2. La presentazione dell'offerta implica, per l'offerente, l'accettazione incondizionata di tutte le clausole e condizioni previste nella presente Convenzione e negli atti di gara.

L'aggiudicatario resta vincolato all'offerta presentata per tutta la durata dell'appalto. Tuttavia, qualora la Provincia non proceda all'aggiudicazione con apposito provvedimento del Responsabile del procedimento entro 6 mesi dall'espletamento della gara, l'offerente resta svincolato dall'offerta presentata

Art. 24

Cauzione provvisoria e definitiva ai sensi degli artt. 75 e 113 del D.lgs. n° 163/2006

1. **GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA:** l'offerta è corredata da una garanzia di € 30.000,00 (trentamila/00 euro). La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto

medesimo; per i concorrenti non aggiudicatari dovrà considerarsi automaticamente svincolata al momento dell'emanazione del provvedimento di aggiudicazione.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento, e pertanto ad € 15.000,00 (quindicimila/00 euro) per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, qualora l'offerente risultasse affidatario ai sensi dell'art. 75 co. 8 del citato T.U. del Appalti.

2. **GARANZIA DI ESECUZIONE:** L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria pari ad € 150.000,00, con il beneficiodella riduzione del 50% come sopra indicato.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Provincia.

La mancata costituzione della garanzia di esecuzione determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 da parte della stazione appaltante che aggiudica l'appalto.

Art. 25

Inadempienza contrattuale

1. L'inadempienza dell'affidatario rispetto alle prestazioni di cui alla presente convenzione darà luogo alla escussione della cauzione definitiva, salvo risarcimento del maggior danno e ferma la responsabilità di cui all'art. 211 TUEL; la gravità o la ripetitività dell'inadempimento comporteranno la risoluzione del contratto per colpa dell'affidatario che risponderà del danno conseguente; l'Amministrazione provvederà alle segnalazioni alle competenti Autorità di vigilanza e controllo.

2. In seguito all'escussione della cauzione, l'affidatario ha obbligo di immediata ricostituzione della stessa, pena la risoluzione del contratto per sua colpa.

3. Resta fermo quanto previsto all'articolo 8 della presente convenzione in ordine all'applicazione della penale per il ritardo rispetto al 01.03.2009 nell'attivazione delle modalità informatiche.

Art. 26

Spese di stipula e di registrazione del contratto

1. Tutte le spese necessarie per la stipula e registrazione della contratto sono a carico del Tesoriere.

Art. 27

Rinvio

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si fa rinvio alla legge ed ai regolamenti che disciplinano la materia.

Art. 28

Domicilio delle parti

1. Per gli effetti della presente convenzione e per tutte le conseguenze dalla stessa derivanti, la Provincia e il Tesoriere eleggono il proprio domicilio presso la sede dell'Ente e presso la sede del Servizio di Tesoreria.